



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e 14;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *“Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;
- VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*, ed in particolare gli articoli 5 e 13;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*;
- VISTO l’art. 15, comma 3 bis, del decreto-legge n. 104/2013, convertito con modifiche, dalla legge 8.11.2013, n. 128, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante *“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*, così come modificato dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante *“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”*, e, in particolare l’art. 1, con cui sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

dell'università e della ricerca, ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185 concernente *“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”*;
- VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”*;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante *“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l'articolo 7 concernente il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 77, con il quale sono stati definiti i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, come previsti dal citato articolo 7 del decreto-legge 71/2024;
- VISTO il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante *“Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026”*, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164 e, in particolare, l'articolo 4, commi 1-ter e 1-quater;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 16 febbraio 2026, n. 26 recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75 e al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 24 aprile 2025, n. 77 relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno attivati rispettivamente ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificati dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025 n. 164”*;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 9 marzo 2026, n. 41, recante disposizioni in materia di completamento dei percorsi di specializzazione sul sostegno, finalizzato a consentire ai partecipanti ai percorsi formativi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 71 del 2024 il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno in tempo utile per lo scioglimento della riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze entro il termine del 30 giugno 2026, previsto dall'Ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27;
- VISTO l'articolo 7 bis del citato decreto- legge n. 71/2024, che ha modificato l'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, assegnando all'INDIRE la funzione di formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti”*;
- VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, recante *“Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari”* e, in particolare, le Tabelle A, B e C;
- VISTO lo Statuto di INDIRE approvato dal Commissario straordinario con Delibera n. 6 del 14 novembre 2024;
- VISTO l'articolo 3, comma 2, lettera b) del citato Statuto, che annovera tra le finalità statutarie dell'INDIRE i compiti di *“formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti”*;
- CONSIDERATO che INDIRE risulta essere ente *“in house”* del Ministero dell'istruzione e del merito;
- VISTA la nota prot. 37428 del 17 febbraio 2026 avente ad oggetto *“Avvio dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164”* finalizzata ad acquisire da INDIRE il massimo del potenziale formativo, distinto per grado di istruzione scolastica;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

VISTA	l'offerta formativa, distinta per grado di istruzione scolastica, trasmessa dall'INDIRE con la nota prot. 43186 del 20 febbraio 2026 pari a 4.000 posti (di cui 1.000 per l'infanzia, 1.000 per la primaria, 1.000 per la secondaria di primo grado e 1.000 per la secondaria di secondo grado) relativa ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 e ss. mm. ii.;
VISTO	l'avviso inviato alle Università con la nota prot. 45549 del 23 febbraio 2026 finalizzato ad acquisire dalle Università il massimo del potenziale formativo, distinto per grado di istruzione scolastica, relativamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità da attivare ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 e ss. mm. ii.;
VISTA	l'offerta formativa delle Università, distinta per grado di istruzione scolastica, comunicata tramite la piattaforma di cui all'avviso sopra menzionato;
VISTO	l'avviso prot. 53407 del 27 febbraio 2026 con il quale è stata data comunicazione sulle modalità e sulle tempistiche per l'espressione della rinuncia alle istanze di riconoscimento sul sostegno ex articolo 7, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;
VISTA	la nota prot. 69426 del 10 marzo 2026, con la quale è stata ritenuta suscettibile di accoglimento l'offerta formativa trasmessa dall'INDIRE con la citata nota n. 431856 del 20 febbraio 2026;
VISTA	la nota prot. 69425 del 10 marzo 2026 con la quale sono stati prorogati i termini per l'espressione della rinuncia alle istanze di riconoscimento sul sostegno ex articolo 7, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 e ss. mm. ii.;
TENUTO CONTO	che il fabbisogno massimo stimato per l'attivazione dei percorsi di specializzazione di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77, come modificato dal decreto interministeriale 16 febbraio 2026 n. 26, è pari a 7.000 posti;
CONSIDERATO	che, con il citato avviso prot. 45549 del 23 febbraio 2026, sono stati resi disponibili in favore delle Università, complessivi 3.000 posti la cui distinzione per ordine e grado di scuola ha valore meramente indicativo, stante il dettato normativo che consente l'iscrizione ai percorsi di specializzazione a tutti coloro in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71;
TENUTO CONTO	che complessivamente il numero di posti offerti dalle Università è maggiore rispetto al numero di posti attivabili messi a disposizione per ciascun ordine e grado;
RITENUTO	opportuno dare immediata attuazione al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 9 marzo 2026, n. 41, al fine di permettere alle Università di concludere i percorsi di



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

specializzazione anche in un periodo non inferiore a 3 mesi, per consentire ai partecipanti ai percorsi di conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno in tempo utile per lo scioglimento della riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze entro il termine del 30 giugno 2026, previsto dall'Ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27.

RITENUTO

opportuno avviare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per elevare la qualità dell'inclusione scolastica, ed effettuare la conseguente ripartizione dei posti disponibili;

DECRETA

Art. 1

1. A far data dal presente decreto è autorizzato l'avvio dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164.
2. I posti disponibili autorizzati sono indicati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Stante l'eccedenza dell'offerta potenziale complessiva fornita dalle Università rispetto al fabbisogno di cui all'avviso prot. n. 45549 del 23 febbraio 2026, i posti sono ripartiti secondo il principio di proporzionalità in relazione all'offerta ricevuta ed ai posti disponibili, applicando una soglia massima di assegnazione per ciascuna Università pari al 10% dei posti medesimi per ciascun grado, al fine di consentirne una più equa distribuzione tra tutti gli Atenei.

Art. 2

1. I corsi di cui al presente ciclo, nel rispetto dei contenuti formativi, della completezza degli stessi e dei relativi standard qualitativi, possono essere svolti dalle Università anche in un periodo non inferiore a 3 mesi, ai sensi del decreto interministeriale n. 41 del 9 marzo 2026, al fine di consentire ai partecipanti ai percorsi di formazione di conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno in tempo utile per lo scioglimento della riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze entro il termine del 30 giugno 2026, previsto dall'Ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27. I contenuti dei percorsi di formazione, per quanto attiene agli insegnamenti obbligatori, ai laboratori e alla eventuale attività di tirocinio sono definiti nell'Allegato C del decreto interministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026. Con particolare riferimento alle attività di tirocinio gli Atenei dovranno impegnarsi ad



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

acquisire, da coloro che richiedono l'iscrizione ai percorsi di specializzazione finalizzati al conseguimento di 36 crediti formativi, una dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente l'effettivo possesso di un anno di esperienza professionale sullo specifico grado di interesse.

2. Possono essere iscritti ai percorsi ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77, come modificato dal decreto interministeriale 16 febbraio 2026, n. 26 se, contestualmente all'iscrizione al percorso, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno conseguita all'estero.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito ed è sottoposto ai controlli di legge dei competenti organi di controllo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Palumbo



Firmato
digitalmente da
CARMELA
PALUMBO
C = IT
O = Ministero
dell'Istruzione e
del Merito



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Tabella dei posti autorizzati alle Università per lo svolgimento dei percorsi di cui all'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71

UNIVERSITA'	INFANZIA	PRIMARIA	I GRADO	II GRADO	TOTALE
CALABRIA	50	53	26	35	164
Mediterranea di REGGIO CALABRIA	75	53	39	35	202
Univ. Telematica "GIUSTINO FORTUNATO"	75	75	75	75	300
Univ. Telematica PEGASO	75	75	75	75	300
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE	75	35	52	70	232
Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA	75	53	39	35	202
Univ. Studi Internazionali di ROMA (UNINT)	-	53	39	35	127
UniCamillus - Saint Camillus International	-	-	75	75	150
LINK CAMPUS	75	75	65	59	274
Univ. Studi GUGLIELMO MARCONI - Telematica	75	53	39	35	202
Università degli Studi di Roma Unitelma	-	75	75	70	220
Univ. Telematica "Universitas MERCATORUM"	75	75	75	75	300
Univ. Telematica "E-CAMPUS"	75	75	75	75	300



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione